

CAMERA DEI DEPUTATI N. 339

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEL VECCHIO GUELFI ADA, DE LAURO MATERA ANNA, SECRETO,
COGGIOLA, LOZZA, NATTA, MARANGONE VITTORIO, MALAGUGINI, PRETI**

Annunziata il 17 novembre 1953

Sistemazione del personale insegnante della scuola elementare in assegnazione provvisoria per causa di forza maggiore

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per molti anni nei capoluoghi di provincia, non si sono banditi concorsi aperti a tutti, ma unicamente concorsi interni per fuori ruolo che avevano prestato servizio come supplenti nelle scuole dei capoluoghi di provincia. Molti insegnanti si sono dovuti quindi sistemare in paesi lontani dalle loro attività e dai loro interessi.

La guerra 1940-44 ha costretto, con le sue distruzioni, molti altri insegnanti ad allontanarsi dalla loro abituale residenza e a prenderne altra, dove oggi ancora deve vivere il loro nucleo familiare e dove sono interessi materiali e morali che impongono le loro presenze.

Tali interessi familiari ed economici sono stati riconosciuti da parte del Ministero della pubblica istruzione con le ordinanze che si sono susseguite annualmente, dal 1944-45 al 1950-51, di assegnazione provvisoria nei luoghi dove avevano dovuto e potuto trovare la nuova residenza.

La presente proposta di legge tende alla sistemazione definitiva di questi gruppi di insegnanti per rendere loro quella tranquillità e sicurezza di cui hanno bisogno per poter esplicare il loro ufficio di educazione e per rimediare a quanto, a loro danno, prescrive un decreto-legge che limita ai due terzi dei posti vacanti i trasferimenti nei capoluoghi di provincia.

È necessario osservare che non è nuova nella legislazione italiana la sistemazione, per mezzo di legge, del personale insegnante che, per ragioni di forza maggiore si sia dovuto allontanare dalla residenza abituale; tale sistemazione è avvenuta nel 1909, dopo il terremoto di Messina; nel 1916, dopo il terremoto della Marsica, nel 1919 dopo la prima guerra mondiale.

Per le ragioni sopra esposte i proponenti sperano nel benevolo esame della proposta da parte della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per gli insegnanti elementari di ruolo che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria, per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della pubblica istruzione negli anni 1945 e successivi, sarà compiuta una graduatoria speciale la quale darà diritto agli inclusi alla assegnazione definitiva nella sede stessa.

ART. 2.

Un quinto dei posti vacanti nei comuni ove è in vigore la graduatoria di cui all'articolo 1 della presente legge, dovrà essere assegnato ogni anno agli insegnanti elementari in essa compresi fino al totale suo esaurimento.

ART. 3.

Nell'attesa dell'esaurimento della graduatoria gli insegnanti di cui all'articolo 1 della presente legge continueranno a beneficiare dell'assegnazione provvisoria.